Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

Seduta del 30/10/2020

FATTO

Con il ricorso presentato, la parte ha affermato che, in data 30 luglio 2014, ha stipulato il contratto di finanziamento n. ***148 per complessivi 20.640,00 euro, da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio in centoventi rate da 172,00 euro ciascuna. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente ai sensi dell'art. 125-sexies TUB in data 30 aprile 2018, dopo il pagamento di quarantaquattro rate di rimborso. La ricorrente, presentato infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto al rimborso degli oneri e delle commissioni versate per la quota parte non maturata a seguito dell'estinzione anticipata, per 906,93 euro oltre a 88,95 euro a titolo di commissioni di estinzione, e così per complessivi 995,88 euro, oltre agli interessi legali.

La parte resistente, si precisa preliminarmente, ha trasmesso le controdeduzioni oltre il termine previsto di trenta giorni dalla ricezione del ricorso, in quanto, la convenuta è stata notiziata della presentazione del ricorso in data 23 aprile 2020, ma le controdeduzioni sono pervenute allo ABF solamente il 22 ottobre 2020. Tanto premesso, l'intermediario ha precisa che le condizioni contrattuali sono state puntualmente rappresentate nel contratto, e alla ricorrente è stato consegnato in fase precontrattuale il foglio informativo; che l'art. 16 della Direttiva e il conseguente testo dell'art. 125 sexies del TUB, non generano le ambiguità rilevate dalla CGUE, in quanto sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto; che, secondo le

prime interpretazioni della giustizia ordinaria, la Sentenza della CGUE non è invocabile direttamente dal consumatore nei rapporti privatistici, dal momento che la stessa interpreta una Direttiva che non ha natura "self-executing", quindi non destinata a produrre effetti nei rapporti c.d. orizzontali; che, per quanto concerne la richiesta di rimborso delle "commissioni accessorie", si rileva che il compenso dovuto all'intermediario del credito, presso cui si è autonomamente e liberamente rivolta la cliente per la conclusione dell'affare, non costituisce un costo soggetto a formazione nel corso del tempo, poiché è interamente maturato all'atto del perfezionamento del contratto, e che tali commissioni, quindi, non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata, così come, del resto, è espressamente stabilito nell'art. 10 del contratto; che, quanto alle spese contrattuali, si tratta parimenti di spese sostenute nella fase precontrattuale, che remunerano tutte quelle attività che conducono al perfezionamento del contratto, quindi hanno natura upfront. Inoltre, anche in relazione a tali voci di costo il contratto è chiaro nell'escluderne la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata; che, quanto alle "commissioni di estinzione", l'addebito di tale somma è avvenuto in conformità a quanto previsto dall'art. 125-sexies, commi 2 e 3, TUB, il cui contenuto è riprodotto nel contratto, e nel caso di specie non è configurabile una delle ipotesi per le quali l'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B. esclude il diritto l'indennizzo. La parte resistente ha, così, chiesto allo ABF il rigetto di ogni richiesta in quanto infondata.

In sede di repliche, il ricorrente, nel confermare le proprie richieste, in merito alle controdeduzioni presentate dall'intermediario relative all'applicabilità della Sentenza "Lexitor", ha rimandato al consolidato orientamento dei Collegi ABF; e, in merito alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, ha evidenziato che la stessa è stata applicata nonostante l'importo rimborsato anticipatamente fosse inferiore a 10.000 euro, conseguendone che la commissione non era dovuta in base all'art.

DIRITTO

Il Collegio, nel procedere all'esame del ricorso nel merito, richiama i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione degli eventuali costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato

utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Procedendo alla specifica analisi delle singole commissioni, il Collegio, osservando che la ricorrente ha allegato il conteggio estintivo emesso dall'intermediario, calcolato al 30 aprile 2018 in relazione al pagamento della quarantaquattresima rata sulle centoventi originariamente previste, constata che il ricorso ha a oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, da cui deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato a ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto". Più in particolare, poiché la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente si riferisce alle "commissioni accessorie" e alle "spese fisse" del contratto, si segnala che gli orientamenti condivisi dei Collegi riconoscono natura up front a tali commissioni, in accoglimento dei principi enunciati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5013 del 2017. Alla luce di quanto appena esposto, considerati gli orientamenti espressi dal Collegio e ferme le sue valutazioni di spettanza sull'applicazione del criterio dell'equità integrativa al caso di specie, le diverse voci vanno rimborsate, se ritenute recurring, con il criterio pro rata temporis, e, se ritenute up front, con il criterio "finanziario" al tasso d'interesse nominale (i.e. curva degli interessi secondo il piano di ammortamento). Parte ricorrente, in aggiunta agli oneri fin qui descritti, ha poi chiesto il rimborso della somma di 88,95 euro, addebitata a titolo di commissioni di estinzione ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B., comma 2. A riguardo, alla stregua del Modulo Secci allegato (punto 4), il Collegio osserva che la misura dell'indennizzo non supera l'1% del capitale rimborsato anticipatamente (8.895,08 euro); la vita residua del contratto al momento dell'estinzione risulta superiore a un anno; tuttavia, il debito residuo al momento della estinzione anticipata, come peraltro precisato dalla ricorrente nelle richieste all'Arbitro, è inferiore a 10.000 euro, a fronte di una previsione contrattuale che ne esclude espressamente la corresponsione, in aderenza a quanto previsto dall'articolo art. 125-sexies, comma 3, lett. d) del T.U.B. che parimenti esclude la possibilità di applicare la penale di estinzione anticipata nel caso in cui il debito residuo risulti pari o inferiore a 10.000,00 euro. In tema di penale di estinzione anticipata, merita richiamare la pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909 del 2020), che ha enunciato il seguente principio interpretativo: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.".

Il Collegio, pertanto, pronunciandosi sulla domanda presentata, per le sole commissioni accessorie e per le sole spese fisse di contratto, ha applicato il criterio "finanziario" al tasso d'interesse nominale (i.e. curva degli interessi secondo il piano di ammortamento), cosicché l'importo da rimborsare, pari a 658,29 euro (474,41 euro per le commissioni accessorie e 183,88 euro per le spese fisse di contratto), oltre interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304 del 2013), non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (906,93 euro) il quale ha utilizzato il pro rata temporis per tutte le voci richieste.

In merito alla rimborsabilità delle spese legali, secondo quanto affermato dal Collegio di coordinamento n. 3498 del 2012 e, da ultimo, dal Collegio di Coordinamento n. 6174 del 2016, si afferma che "… le spese di assistenza professionale, che peraltro debbono essere state chieste già nel reclamo, non sono di regola dovute e, quindi, la relativa domanda non può trovare accoglimento; costituisce eccezione al suddetto principio l'ipotesi in cui l'intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente". In considerazione, quindi, della serialità del contenzioso in essere in materia di cessione del quinto, in linea con l'orientamento già espresso dal Collegio di Coordinamento, le spese legali non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 747,24 (settecentoventisette/24), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio delibera altresì di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI